

ALLEGATO B

«Regolamento per la disciplina delle riprese audio-visive, videoconferenza da remoto, pubblicazione e trasmissione delle sedute del Consiglio comunale e di Giunta comunale, nonché delle Commissioni »

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 16/09/2020

INDICE

Art. 1 Finalità

Art. 2 Funzioni

Art. 3 Autorizzazioni

Art. 4 Informazione sull'esistenza di telecamere

Art. 5 Rispetto della *privacy*

Art. 6 Tutela dei dati particolari (*ex sensibili*)

Art. 7 Limiti di trasmissione e commercializzazione

Art. 8 Riprese televisive

Art. 9 Riprese *streaming* e archivio comunale

Art. 10 Riprese in videoconferenza da remoto

Art. 11 Norma di rinvio

Art. 12 Entrata in vigore

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video e trasmissione, videoconferenza da remoto, su *internet* tramite pagina *web* o su una rete televisiva, applicativi o piattaforme *on line*, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie del Consiglio comunale, della Giunta comunale, delle Commissioni e dell'attività istruttorie degli uffici.
2. La videoripresa e trasmissione *web* o televisiva delle attività dell'Amministrazione saranno effettuate direttamente dall'Ente o da soggetti preventivamente autorizzati.
3. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza, del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, del diritto di accesso civico e generalizzato conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 Funzioni

1. Il Comune attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso *web* delle sedute del Consiglio Comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente e si adopererà per agevolare tutte le iniziative volte a rendere effettiva questa partecipazione.
2. Le riprese audio/video delle Commissioni sono rimesse alla volontà del suo Presidente in relazione agli argomenti da discutere.

Art. 3 Autorizzazioni

1. Fatte salve le riprese e le trasmissioni via *web* delle adunanze consiliari effettuate direttamente dall'Ente che dovranno essere messe a disposizione su piattaforma condivisa (sito *web* del Comune) senza nessuna limitazione, i soggetti terzi che intendano eseguire videoriprese e trasmissioni televisive o via *internet* delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale ove eventualmente operanti in seduta pubblica, dovranno conseguire autorizzazione dal Presidente del Consiglio Comunale, con contestuale informativa al Consiglio Comunale.
2. I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, comunicando al Presidente del Consiglio, i seguenti dati chiaramente evidenziati:

- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, *web*, diretta, differita);
- titolare responsabile del trattamento dei dati.

3. L'autorizzazione, anche in forma verbale, comporta l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di *privacy*, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
4. L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa, come telecamere e altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il

collegamento delle attrezzature che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori.

5. Il Presidente del Consiglio raccolta la domanda, o la richiesta verbale, rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese, anche per le vie brevi, salvi i casi di manifesta irragionevolezza della domanda cui deve rilasciare il diniego motivato in qualsiasi forma.
6. Le domande dovranno essere presentate almeno 3 giorni lavorativi antecedenti la seduta del Consiglio Comunale e sarà cura dell'Ufficio Segreteria trasmettere tempestivamente al richiedente, l'autorizzazione o il diniego debitamente sottoscritti dal Presidente del Consiglio.
7. Il Presidente può autorizzare anche prima della seduta o in corso di seduta.
8. Il diniego alla videoripresa o ripresa televisiva viene deciso dal Presidente del Consiglio, e va motivato in base a criteri oggettivi e facilmente verificabili.

Art. 4 Informazione sull'esistenza di telecamere

1. Il Presidente del Consiglio comunale, ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta pubblica circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala adibita vengano affissi specifici avvisi.
2. Le videoriprese potranno coinvolgere i consiglieri, il pubblico, il personale presente nell'aula, senza necessità di alcuna formalità o autorizzazione preventiva.
3. Le videoriprese, inoltre, dovranno essere effettuate a telecamera fissa o da apposita postazione, o altro luogo indicato dal Presidente del Consiglio comunale.
4. I consiglieri e gli amministratori, durante i lavori, non possono in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata.
5. In entrata della sala consigliare verrà affisso apposito avviso con l'indicazione della ripresa e/o dell'esistenza di telecamere, rilevando che la presenza in aula comporta il consenso espresso e consapevole, anche ai fini dell'informativa, ex Regolamento UE 679/2016.

Art. 5 Rispetto della *privacy*

1. In aggiunta a quanto espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le indicazioni del Garante e la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 6 Tutela dei dati particolari (*ex sensibili*)

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come particolari (*ex sensibili*), per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio Comunale deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo di evitare di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la videoripresa, così come la presenza in aula del pubblico, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ovvero dichiarare la seduta segreta o non aperta al pubblico, ovvero chiusa al pubblico con diretta *streaming* o videoripresa da remoto.

Art. 7 Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. La diffusione delle immagini videoriprese è consentita in ambito locale, nazionale e su *web*.
2. La diffusione parziale delle videoriprese effettuate deve essere rispettosa dei principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando di manipolare

artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.

3. I soggetti autorizzati che violino tali principi, sia nelle videoriprese che nella diffusione delle immagini, verranno invitati con comunicazione scritta e motivata a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare videoriprese e decadranno dal relativo diritto.
4. È vietato il commercio del materiale videoriprese e audiovisivo da parte di chiunque.
5. Ciascun consigliere o amministratore è individualmente responsabile delle opinioni ed affermazioni dichiarate durante le videoriprese.
6. Il Comune, in quanto istituzione, ed i soggetti che hanno diritto ad effettuare le registrazioni, videoriprese e le pubblicazioni, sono sollevati da qualsiasi responsabilità in merito alla diffusione delle predette opinioni e affermazioni (nel senso della loro acquisizione lecita secondo la disciplina regolamentare).

Art. 8 Riprese televisive

1. Ai fini di consentire una più larga diffusione dei lavori del Consiglio Comunale, è consentito effettuare riprese televisive delle pubbliche sedute ad opera di emittenti televisive eventualmente interessate, compresi i giornalisti.

Art. 9 Riprese *streaming* e archivio comunale

1. Detto regolamento attribuisce alla diffusione in *streaming* (videoriprese in diretta o differita) delle sedute pubbliche la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Le trasmissioni *streaming* delle sedute consiliari dovranno essere svolte in diretta.
3. È sempre possibile la ripresa e la trasmissione in differita.
4. Le riprese video saranno messe a disposizione dei cittadini in un archivio consultabile sul sito istituzionale, archiviate secondo le norme tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.
5. I video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale senza modificazione alcuna, salvo altre ragioni o limiti di natura tecnica.
6. Il diritto all'oblio consegue alla pubblicazione per la durata di anni 5 sul sito istituzionale.
7. Dopo il decorso di 5 anni dalle videoriprese, ovvero dalla loro pubblicazione *on line*, le registrazioni verranno cancellate nell'anno successivo, predisponendo apposito verbale.
8. La cancellazione avverrà una volta ogni anno su base delle annualità di riferimento.

Art. 10 Riprese in videoconferenza da remoto

1. Per esigenze particolari o in casi di emergenze o di impossibilità di partecipazione da parte dei componenti del Consiglio comunale o della Giunta comunale o del Segretario comunale le sedute possono essere svolte in videoconferenza da remoto, compresa la partecipazione.
2. Le Commissioni e gli uffici per le attività istruttorie possono utilizzare la videoconferenza come modalità di semplificazione dell'attività amministrativa, in modo compatibile con le disposizioni del presente regolamento, salvo divieti espressi da fonti normative primarie.
3. La modalità in videoconferenza in forma telematica, con collegamento da remoto, delle sedute del Consiglio comunale o della Giunta comunale rientrano nelle prerogative del Presidente del Consiglio comunale, o del Sindaco (per la Giunta comunale).
4. La seduta in videoconferenza, in forma telematica, comunque in modalità sincrona, comporta la possibilità di partecipazione di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede

istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di *webcam* e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme *on line*) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ed – in ogni caso – previa identificazione dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi a cura del Segretario comunale o del suo vicario.

5. La seduta in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, è considerata valida in modalità “*da remoto*”, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza da remoto.
6. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Segretario comunale o del suo vicario.
7. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una *chat* con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione o con altre forme di collegamento *on line*.
8. Per le sedute del Consiglio comunale la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento ai programmi dei consiglieri comunali e/o con un collegamento dedicato in *streaming* e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, ovvero in mancanza di un collegamento anche in modalità differita con la pubblicazione della registrazione della seduta, audio, audio – video, nel sito istituzionale del Comune, salvo i casi di seduta segreta.
9. La pubblicità delle sedute può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario comunale e i propri collaboratori e/o il vicario, qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.
10. Le sedute della Giunta comunale sono segrete.
11. Le sedute della Giunta comunale possono avvenire in modalità di videoconferenza da parte dei loro membri, con le modalità previste per le sedute del Consiglio comunale in quanto compatibili con la segretezza della seduta.
12. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente, al Sindaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
13. La presentazione dei documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati, con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi alla Segreteria dell'Amministrazione prima dell'apertura dei lavori (con almeno 24 ore) del Consiglio comunale.
14. Il Segretario comunale, o suo vicario, attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso al momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, ex 97, comma 4, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000;
15. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i *quorum* previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge.

16. La documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute viene trasmessa ai consiglieri nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l'invio di una *e – mail* o *pec* all'indirizzo eletto dal consigliere comunale.
17. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio, nel rispetto delle indicazioni e modalità definite dal Regolamento del Consiglio comunale.
18. La seduta può avvenire solo in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione, ed – in ogni caso – tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione del Consiglio comunale, ovvero per la seduta di Giunta comunale, quest'ultima anche senza formalità.
19. Al termine della votazione il Presidente del Consiglio comunale dichiara l'esito, con l'assistenza degli scrutatori e la dichiarazione del Segretario comunale sulla verbalizzazione del voto e dei presenti.
20. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza.
21. La seduta può prevedere la presenza presso la sede comunale e in collegamento mediante videoconferenza da parte dei componenti.
22. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.
23. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale, o del suo vicario.
24. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento il Presidente dichiara la seduta chiusa almeno dopo il termine di 60 minuti dalla sua sospensione.
25. Alla seduta in videoconferenza del Consiglio comunale partecipano gli Assessori e/o i soggetti appositamente autorizzati, con possibilità di intervento.
26. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio comunale o di Giunta comunale spetta al Segretario comunale, o suo vicario, salvo i casi di impedimento o conflitto di interessi con la sua sostituzione da parte di un componente dell'organo, in assenza del suo vicario.
27. All'atto del collegamento in caso di seduta segreta, ovvero solo con i componenti degli organi e del Segretario comunale, su richiesta del Presidente i componenti, sotto la loro responsabilità, dichiarano che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e si impegnano a non effettuare alcuna registrazione; tale dichiarazione o ammonimento è inserita a verbale di seduta.

Art. 11 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e della disciplina comunitaria e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 12 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio *on line*.